## A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

#### Emissioni in atmosfera

Sezione	Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
		Autorizzato <sup>(1)</sup>	Nazionale <sup>(2)</sup>	Regionale <sup>(4)</sup>	UE	Nazionale	Regionale
Sezioni turbogas	NO <sub>x</sub>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	-	NO <sub>2</sub> : 200 μg/m <sup>3 (5)</sup>	-
						NO <sub>2</sub> :40 μg/m <sup>3 (6)</sup>	
						NOx: 30 μg/m <sup>3 (7)</sup>	
Sezioni turbogas	СО	50 mg/Nm <sup>3</sup>	_(3)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	-	10 mg/m3 <sup>(8)</sup>	-

### Commenti

#### Nota Generale:

I limiti alle emissioni sono riferiti a gas secco ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0℃, a 1013 hPa e a una portata dei fumi tal quale pari a 1.900.000 Nm3/h per sezione.

- 1) I limiti autorizzati sono quelli previsti dal DM. 112/2000 (per ciascun camino);
- 2) Il Limite fissato dal D. Lgs. 152/06, Allegato II alla Parte V, Parte II Sezione IV è riferito ai nuovi cicli combinati;
- 3) Il D. Lgs. 152/06 non prevede limiti per il Monossido di Carbonio;
- 4) La D.G.R n. VII/6501 del 19/10/01 prevede che per le turbine a gas con Potenza Termica superiore a 300 MWt siano applicabili i limiti previsti dal Decreto Autorizzativo; tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 17989/04 della Regione Lombardia, il limite per gli NOx sarà ridotto a 30 mg/Nm3;
- 5) Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile;
- 6) Valore limite per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione: anno civile;
- 7) Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: Anno civile;
- 8) Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: media massima giornaliera su 8 ore.

# A. 7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

## **Emissioni idriche**

#### Commenti:

Per gli scarichi industriali valgono i limiti della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06. In particolare, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a valle a monte del punto di immissione non deve superare i 3 ℃. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 ℃.

Per i valori standard di qualità delle acque valgono i parametri normati dalla Parte III del D.Lgs 152/06, Allegato 1, Tabella 1/a, che rappresentano i valori minimi di qualità ambientale per i Corpi Idrici Significativi, così come disciplinati dagli art. 76 e 78 alla Parte III del Decreto e allo stesso Allegato 1.